I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2070/77 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 1977

riguardante il prolungamento del periodo di corresponsione dell'indennità forfettaria temporanea prevista dall'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1410/77 [2], in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto e gli articoli 21 e 65 del regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha provvisoriamente, con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1410/77, deciso di prorogare di tre mesi il periodo di attribuzione dell'indennità forfettaria temporanea prevista all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in attesa del risultato dei lavori in corso relativi al regime futuro di questa indennità;

considerando che occorre prorogare nuovamente di due mesi questo periodo in modo da permettere al consigliere, designato dal presidente del Consiglio nel quadro della procedura di dialogo, di presentare la sua relazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di attribuzione dell'indennità forfettaria temporanea prevista dall'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è prolungato sino al 30 novembre 1977.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

---

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 3.